



2026/757

27.3.2026

**Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia**

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA, *e*

L'UNIONE EUROPEA

in seguito, denominate congiuntamente le «Parti»,

TENENDO presente il trattato sulla Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 <sup>(1)</sup> e approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997 <sup>(2)</sup>, come da ultimo modificato,

TENENDO presenti le norme di diritto internazionale consuetudinario codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969,

CONSIDERANDO che i membri di un'organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell'articolo 1, punto 3), del trattato sulla Carta dell'energia esprimono un'intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione di un trattato nelle loro relazioni tra di essi,

RAMMENTANDO che il recesso dal trattato sulla Carta dell'energia non incide sulla composizione dell'organizzazione regionale di integrazione economica di cui in tale trattato, né preclude l'interesse a esprimere un'intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione di tale trattato fintantoché si possa ritenere che quest'ultimo produca effetti giuridici nei confronti di una Parte che ha effettuato il recesso, in particolare per quanto riguarda l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia,

TENENDO presenti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e i principi generali del diritto dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunità economica europea, poi Comunità europea, fino a quando a questa è subentrata l'Unione europea,

RAMMENTANDO che, conformemente alla giurisprudenza della Corte permanente di giustizia internazionale <sup>(3)</sup> e della Corte internazionale di giustizia <sup>(4)</sup>, il diritto di rendere un'interpretazione autentica di una norma giuridica di un accordo internazionale spetta alle parti di tale accordo,

RAMMENTANDO che gli Stati membri dell'Unione europea («Stati membri») hanno attribuito il diritto di rendere un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte»), come spiegato da quest'ultima nella sentenza del 30 maggio 2006 nella causa C-459/03, *Commissione/Irlanda (Mox Plant)* <sup>(5)</sup> che ha dichiarato che la competenza esclusiva ad interpretare e applicare il diritto dell'Unione si estende all'interpretazione e all'applicazione degli accordi internazionali di cui l'Unione europea e i suoi Stati membri sono Parti, nel caso di una controversia tra due Stati membri o tra l'Unione europea e uno Stato membro,

RAMMENTANDO che, in conformità dell'articolo 344 TFUE, gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso,

RAMMENTANDO che nella sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-284/16, *Achmea* <sup>(6)</sup>, la Corte ha dichiarato che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell'altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare,

<sup>(1)</sup> Atto finale della Conferenza sulla carta europea dell'energia (GU L 380 del 31.12.1994, pag. 24, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_international/1994/998/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1994/998/oj)).

<sup>(2)</sup> Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj>).

<sup>(3)</sup> Corte permanente di giustizia internazionale, Question of Jaworzina (Polish- Czechoslovakian Frontier), parere consultivo, [1923], PCIJ serie B n. 8, 37.

<sup>(4)</sup> Corte internazionale di giustizia, Reservations on the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, parere consultivo, [1951] I.C.J. Reports, 15, 20.

<sup>(5)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2006, *Commissione/Irlanda*, C-459/03, ECLI:EU:C:2006:345, punti da 129 a 137.

<sup>(6)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2018, *Achmea*, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158.

RAMMENTANDO la posizione costantemente ribadita dall'Unione europea, secondo cui il trattato sulla Carta dell'energia non era destinato a trovare applicazione nelle relazioni intra-UE e che l'intenzione dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri non era, e non avrebbe potuto essere, quella di creare obblighi tra loro mediante il trattato sulla Carta dell'energia, dato che quest'ultimo è stato negoziato come strumento della politica energetica esterna dell'Unione europea al fine di istituire un quadro per la cooperazione energetica con i paesi terzi, mentre, al contrario, la politica energetica interna dell'Unione europea consiste in un elaborato sistema di norme destinate a creare un mercato interno nel settore dell'energia che disciplina esclusivamente le relazioni tra gli Stati membri in tale settore,

RAMMENTANDO che, nella sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19, *Repubblica di Moldova/Komstroy* <sup>(7)</sup>, («sentenza Komstroy»), confermata nel parere del 16 giugno 2022, 1/20 <sup>(8)</sup>, la Corte ha concluso che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del trattato sulla Carta dell'energia deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro,

RAMMENTANDO che, in quanto interpretazione resa dal giudice competente che riflette un principio generale di diritto internazionale pubblico, l'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia di cui alla sentenza Komstroy si applica a partire dall'approvazione del trattato sulla Carta dell'energia da parte delle Comunità europee e dei loro Stati membri,

CONSIDERANDO che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia che consenta di risolvere dinanzi a un collegio arbitrale («procedimento arbitrale intra-UE») le controversie tra un investitore di uno Stato membro, da un lato, e un altro Stato membro o l'Unione europea, dall'altro,

CONSIDERANDO in ogni caso che, qualora una controversia tra un investitore di uno Stato membro, da una parte, e un altro Stato membro o l'Unione europea, dall'altra, non possa essere risolta in via amichevole, una parte di tale controversia può come sempre scegliere di adire gli organi giurisdizionali ordinari o amministrativi competenti, conformemente al diritto nazionale, per la sua risoluzione, come garantito dai principi generali del diritto e dal rispetto dei diritti fondamentali sanciti, tra l'altro, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

CONDIVIDENDO l'intesa comune espressa nel presente accordo, secondo cui una clausola come quella di cui all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non ha dunque potuto in passato né può ora o in futuro costituire la base giuridica per un procedimento arbitrale promosso da un investitore di uno Stato membro in materia di investimenti in un altro Stato membro,

RIBADENDO la dichiarazione n. 17 relativa al primato, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, in cui si ricorda che i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri e che il principio del primato costituisce una norma di conflitto nelle relazioni reciproche tra gli Stati membri,

RAMMENTANDO di conseguenza che, ai fini della risoluzione di qualsiasi conflitto di norme, un accordo internazionale concluso dagli Stati membri ai sensi del diritto internazionale può applicarsi nelle relazioni intra-UE solo nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con i trattati dell'UE,

CONSIDERANDO che, in ragione della non applicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia quale base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE, l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non può estendersi, né era destinato ad estendersi, a tali procedimenti,

<sup>(7)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, *Repubblica di Moldova/Komstroy*, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655, punto 66.

<sup>(8)</sup> Parere della Corte di giustizia del 16 giugno 2022, 1/20, EU:C:2022:485, punto 47.

CONSIDERANDO che, in ragione della non applicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia quale base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE, le Parti interessate da un procedimento arbitrale intra-UE in corso, in qualità di parte convenuta o di Stato membro di un investitore, dovrebbero cooperare al fine di assicurare che l'esistenza del presente accordo sia portata all'attenzione del tribunale arbitrale interessato affinché tale tribunale possa opportunamente riconoscere il proprio difetto di giurisdizione,

CONSIDERANDO inoltre che non dovrebbero essere registrati nuovi procedimenti arbitrali intra-UE, e CONVENENDO che, qualora sia comunque emessa una comunicazione di arbitrato, le Parti interessate da tale procedimento, in qualità di parte convenuta o di Stato membro di un investitore, dovrebbero cooperare al fine assicurare che l'esistenza del presente accordo sia portata all'attenzione del tribunale arbitrale interessato affinché tale tribunale possa opportunamente concludere che l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non può costituire la base giuridica per tale procedimento,

CONSIDERANDO, tuttavia, che le transazioni e i lodi nei procedimenti arbitrali intra-UE in materia di investimenti che non possono più essere annullati o revocati e che sono stati volontariamente rispettati o definitivamente eseguiti non dovrebbero essere contestati,

DEPLORANDO che i tribunali arbitrali abbiano già pronunciato, continuino a pronunciare e possano ancora pronunciare lodi arbitrali in procedimenti arbitrali intra-UE avviati in base all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia in modo contrario al diritto dell'Unione europea, anche come espresso nella giurisprudenza della Corte,

DEPLORANDO altresì che tali lodi arbitrali siano oggetto di procedimenti esecutivi, anche in paesi terzi, che nei procedimenti arbitrali intra-UE in corso asseritamente basati sull'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia i tribunali arbitrali non declinino la propria competenza e giurisdizione e che le istituzioni arbitrali continuino a registrare nuovi procedimenti arbitrali e non li respingano in quanto manifestamente inammissibili per mancanza di consenso a sottoporsi all'arbitrato,

CONSIDERANDO, pertanto, che è necessario ribadire in modo esplicito e inequivocabile la posizione costante delle Parti mediante un accordo che riaffermi la loro intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia, come interpretato dalla Corte, nella misura in cui riguarda i procedimenti arbitrali intra-UE,

CONSIDERANDO che, conformemente alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970 nella causa *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited* <sup>(9)</sup> e come spiegato dalla Corte nella sentenza *Komstroy*, determinate disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia sono intese a disciplinare le relazioni bilaterali,

CONSIDERANDO pertanto che il presente accordo riguarda unicamente le relazioni bilaterali tra le Parti, e, per estensione, gli investitori di tali Stati membri in quanto Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia, e che, di conseguenza, tale accordo ha effetti solo su tali Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia soggette al diritto dell'Unione europea in quanto organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell'articolo 1, punto 3), del trattato sulla Carta dell'energia, e non rappresenta, per le altre Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia, un ostacolo al godimento dei diritti loro conferiti da tale trattato né all'adempimento dei loro obblighi,

RAMMENTANDO che le Parti hanno informato le Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia della propria intenzione di concludere il presente accordo,

CONSIDERANDO che, con la conclusione del presente accordo e in linea con i loro obblighi giuridici derivanti dal diritto dell'Unione europea, ma fatto salvo il loro diritto di presentare le richieste che ritengano appropriate in relazione alle spese da essi sostenute in qualità di convenuti in relazione a procedimenti arbitrali intra-UE, le Parti garantiscono il pieno ed effettivo rispetto della sentenza *Komstroy*, e sottolineano l'inopponibilità dei lodi arbitrali esistenti, l'obbligo dei tribunali arbitrali di porre immediatamente fine a qualsiasi procedimento arbitrale intra-UE in corso e l'obbligo per le istituzioni arbitrali di non registrare futuri procedimenti arbitrali intra-UE, conformemente ai poteri loro riconosciuti rispettivamente dall'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati («*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States – ICSID*»), conclusa a Washington il 18 marzo 1965, e dall'articolo 12 del regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma («*Stockholm Chamber of Commerce – SCC*»), nonché l'obbligo per i tribunali arbitrali di dichiarare che qualsiasi procedimento arbitrale intra-UE che sia stato richiesto di registrare dinanzi ad essi è privo di base giuridica,

<sup>(9)</sup> Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970, *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited* (ICJ Reports 1970, pag. 3, punti 33 e 35).

INTESO che il presente accordo si applica ai procedimenti arbitrali tra investitori e Stati che coinvolgono le Parti di controversie intra-UE in virtù dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia nel quadro di qualsiasi convenzione di arbitrato o regolamento arbitrale, compresi l'ICSID e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato dell'SCC, il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale e arbitrati ad hoc, e

TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicato il diritto della Commissione europea o di uno Stato membro di adire la Corte in virtù degli articoli 258, 259 e 260 TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### SEZIONE 1

### INTESA COMUNE SULLA NON APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA COME BASE PER I PROCEDIMENTI ARBITRALI INTRA-UE

#### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «trattato sulla Carta dell'energia»: il trattato sulla Carta dell'energia firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 e approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom, del 23 settembre 1997, come eventualmente modificato in seguito;
- 2) «relazioni intra-UE»: le relazioni tra gli Stati membri o tra uno Stato membro e l'Unione europea;
- 3) «procedimento arbitrale intra-UE»: qualsiasi procedimento dinanzi a un tribunale arbitrale avviato in base all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia per risolvere una controversia tra un investitore di uno Stato membro, da un lato, e un altro Stato membro o l'Unione europea, dall'altro.

#### Articolo 2

##### Intesa comune sull'interpretazione e sulla costante inapplicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia, e sull'assenza di base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE

1. Le Parti ribadiscono, per maggiore certezza, di condividere un'intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia, secondo cui l'articolo 26 di detto trattato non può né ha mai potuto costituire la base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE.

L'intesa comune di cui al primo comma si basa sugli elementi del diritto dell'Unione europea seguenti:

- a) l'interpretazione da parte della Corte dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia nel senso che tale disposizione non si applica, e non avrebbe mai dovuto essere applicata, come base per i procedimenti arbitrali intra-UE; e
- b) il primato del diritto dell'Unione europea, ricordato nella dichiarazione n. 17 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, quale norma di diritto internazionale che disciplina il conflitto di norme nei loro rapporti reciproci, da cui discende che in ogni caso l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non si applica né avrebbe potuto applicarsi come base per i procedimenti arbitrali intra-UE.

2. Le Parti ribadiscono, per maggiore certezza, di condividere l'intesa comune secondo cui, in ragione dell'assenza di una base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE ai sensi dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia, l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non si estende e non avrebbe in qualsiasi momento potuto estendersi, a tali procedimenti. Di conseguenza, l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non può aver prodotto effetti giuridici nelle relazioni intra-UE quando uno Stato membro ha receduto dal trattato sulla Carta dell'energia prima della conclusione del presente accordo, e non produrrebbe effetti giuridici nelle relazioni intra-UE qualora una Parte receda dal trattato sulla Carta dell'energia successivamente.

3. Per maggiore certezza, le Parti concordano sul fatto che, conformemente all'intesa comune di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatto salvo quanto ivi previsto, l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non si applica come base per i procedimenti arbitrali intra-UE e l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non produce effetti giuridici nelle relazioni intra-UE.
4. I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicate l'interpretazione e l'applicazione di altre disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia nella misura in cui riguardano le relazioni intra-UE.

## SEZIONE 2

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 3

#### **Depositario**

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo («depositario»).
2. Il depositario notifica alle Parti:
  - a) il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione conformemente all'articolo 5;
  - b) la data di entrata in vigore del presente accordo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1;
  - c) la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna Parte conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Il depositario pubblica il presente accordo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e ne dà notifica al depositario del trattato sulla Carta dell'energia e al Segretariato della Carta dell'energia della sua adozione e della sua entrata in vigore.
4. Il depositario invita il depositario del trattato sulla Carta dell'energia a notificare il presente accordo alle altre Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia.
5. Una volta entrato in vigore, il presente accordo è registrato dal depositario presso il segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

#### Articolo 4

#### **Riserve**

Non sono ammesse riserve al presente accordo.

#### Articolo 5

#### **Ratifica, approvazione o accettazione**

Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.

Le Parti depositano presso il depositario i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.

#### Articolo 6

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
2. Per ciascuna Parte che lo ratifichi, approvi o accetti dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui tale Parte ha depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

*Articolo 7***Testi autentici**

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на осемнадесети февруари две хиляди двадесет и шеста година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de febrero de dos mil veintiséis.

V Bruselu dne osmnáctého února dva tisíce dvacet šest.

Udfærdiget i Bruxelles den attende februar to tusind og seksogtyve.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Februar zweitausendsechszwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kuuenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι έξι.

Done at Brussels on the eighteenth day of February in the year two thousand and twenty six.

Fait à Bruxelles, le dix-huit février deux mille vingt-six.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá déag de Feabhra sa bhliain dhá mhíle fiche a sé.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog veljače godine dvije tisuće dvadeset šeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto febbraio duemilaventisei.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit sestā gada astoņpadsmitajā februārī.

Primta du tūkstančiai dvidešimt šeštų metų vasario aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonhatodik év február havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sitta u ghoxrin.

Gedaan te Brussel, achttien februari tweeduizend zesentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego lutego roku dwa tysiące dwudziestego szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece februarie două mii douăzeci și șase.


V Bruseli osemnásteho februára dvetisícdvadsaťšesť.

V Bruslju, osemnajstega februarja dva tisoč šestindvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantentoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den artonde februari år tjugohundratjugosex.

Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku




For Kongeriget Danmark

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carl Gustaf Jensen'. The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'J' at the end.

Für die Bundesrepublik Deutschland


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. G. Jensen'. The signature is cursive and somewhat stylized.

Eesti Vabariigi nimel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. G. Jensen'. The signature is cursive and somewhat stylized.


Thar ceann na hÉireann  
For Ireland

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. D. B. Roghna'. The signature is cursive and somewhat stylized.



Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España



Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana




Για την Κυπριακή Δημοκρατία




Latvijas Republikas vārdā –




Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W. Trabel', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.


Għar-Repubblika ta' Malta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Galea', written in a cursive style with several loops and a long horizontal stroke at the end.


Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. V. G. M.', written in a cursive style with a large initial 'C' and a long horizontal stroke at the end.

Für die Republik Österreich

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. ...', written in a cursive style with several loops and a long horizontal stroke at the end.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa




Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke followed by a smaller, more complex scribble.

Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops.

För Konungariket Sverige

A handwritten signature in blue ink, starting with a large, stylized 'M' followed by a long, horizontal, wavy line.

За Европейския съюз  
Por la Unión Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Thar ceann an Aontais Eorpaigh  
Za Europejsku uniju  
Per l'Unione europea  
Eiropas Savienības vārdā –  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
Euroopan unionin puolesta  
För Europeiska unionen

